

STUDI IN ONORE
DI
GIOACCHINO SCADUTO

DIRITTO PUBBLICO

IV



PADOVA
CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
1970

sensibile nelle formule, secondo le quali il pubblico ministero ha « interesse all'attuazione del diritto obiettivo », ⁵⁹ o « persegue... soltanto la realizzazione della volontà della legge »: ⁶⁰ dove l'universalità dell'interesse ha già trovato un concreto dato di riferimento nello stesso esercizio della giurisdizione.

Tutto ciò esclude che l'utilità connessa col provvedimento giudiziale possa, in questo caso, intendersi come potenziamento di una posizione giuridica soggettiva.

È invece ammissibile una nozione di vantaggio giuridico che presti un convincente punto di convergenza all'interesse così *oggettivato*. Nella sua formulazione non si può prescindere dall'idea di un incremento di giuridicità che derivi dalla decisione. Solo che qui il vantaggio non può essere riferito che allo stesso ordinamento e alla sua vigenza. Occorre poi circoscriverlo, a scampo di svuotarlo di ogni contenuto.

Il punto di riferimento è costituito dalla norma che regola la singola fattispecie. La sua (esatta) applicazione, nel caso che la fattispecie si realizzi, ne consolida la presenza nell'ordinamento, e ne accresce per ciò solo il valore vincolante. La sua disapplicazione (o la sua applicazione errata) ne riduce l'attualità o addirittura la cancella.

Anche sotto questo profilo non può attribuirsi al risultato dell'attività giurisdizionale un effetto reintegrativo. L'idea di un ordine turbato, che deve essere ricostituito ad iniziativa dell'organo pubblico, è connessa soprattutto con la concezione penalistica di un'attività sanzionatoria afflittiva e (perciò) riparatrice, che, a ben guardare, sta già fuori della valutazione del puro fenomeno giuridico, e attinge ulteriori valutazioni sociali.

L'utilità del provvedimento giurisdizionale si risolve qui interamente nell'applicazione della norma al caso concreto, escluso ogni (pur conseguente) effetto etico-sociale, e quindi metagiuridico. È questo un risultato positivo proprio di ogni accertamento giudiziale; ma nell'azione pubblica come nelle pronunce d'ufficio, esso o è l'unico apprezzabile (come nel processo penale) o è quello che si ricollega direttamente all'iniziativa del postulante, mentre indiretto ed occasionale è il vantaggio che dalla stessa iniziativa deriva alla sfera dei privati.

⁵⁹ MICHELI, *Corso*, I, cit., p. 214.

⁶⁰ SATTA, *Diritto processuale civile*, cit., p. 65.

ANTONIO GUARINO

Prof. Ord. nell'Università di Napoli

LE SENTENZE COSTITUZIONALI « MANIPOLATIVE »

1 - Come è noto, la Corte costituzionale non si limita, in sede di accoglimento delle eccezioni di illegittimità costituzionale, ad emettere pronunce di caducazione totale o parziale delle disposizioni di legge impugnate.¹ Essa va oltre e, con un crescendo che è stato autorevolmente qualificato « significativo », ² mostra sempre meno di esitare, col passare degli anni, ad emettere certe singolari decisioni, che taluni definiscono « sentenze interpretative di accoglimento » ³ e che altri, in maniera più incisiva, addirittura denominano « sentenze manipolatrici » o « manipolative ».⁴

A prescindere da ogni indugio circa la denominazione più appropriata, vediamo di intenderci sul concetto. Sono sentenze manipolative quelle pronunce della Corte costituzionale che lasciano intatte le disposizioni di legge, ma dichiarano illegittimi uno o più significati in esse contenuti, o per meglio dire da esse deducibili.⁵ In altri termini, queste sentenze deducono e isolano per via di interpretazione un certo significato tra quelli implicati dalla formulazione legislativa e, riscontrando in esso la manifestazione di una norma

¹ Sulla tipologia delle sentenze della Corte quanto al contenuto, per tutti: SANDULLI, *Il giudizio sulle leggi (La cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti)* (1967) 51 ss.

² SANDULLI (nt. 1) 60 nt. 32.

³ CRISAFULLI, *Le sentenze « interpretative » della Corte costituzionale*, in *R. trim. dir. e proc. civ.* 1967, 9 ss.

⁴ ELIA, *Divergenze e convergenze della Corte costituzionale con la magistratura ordinaria ecc.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1965, 562; SANDULLI (nt. 1) 58 s.

⁵ SANDULLI (nt. 1) 59 s., secondo cui la Corte provvede in tale ipotesi a « folgorare, nei testi normativi, anziché periodi, proposizioni, frasi e parole, piuttosto quei soli significati, compresi nelle anzidette parti del discorso legislativo (per il resto non contrastante — o non denunciato come contrastante — con la Costituzione) che rendessero incostituzionale in parte qua la denunciata disposizione ».

